

Art. 20.

Verificandosi presso una autorità giudiziaria il caso di mancanza o impedimento del cancelliere, del vice cancelliere o dell'aggiunto di cancelleria, o del segretario, del sostituto segretario o dell'aggiunto di segreteria possono essere assunti a farne le veci, il cancelliere, il vice cancelliere o l'aggiunto di cancelleria addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo; oppure il segretario, il sostituto segretario o l'aggiunto di segreteria, addetti alla medesima o ad altra autorità del luogo; oppure un alunno; o, in loro mancanza, un notaio esercente o il segretario o vice-segretario comunale.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 21.

Entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge tutti i funzionari di cancelleria e segreteria saranno scrutinati in conformità delle norme stabilite dagli articoli precedenti. In base a tale scrutinio il ministro guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria generale dei detti funzionari distinti per gradi e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge.

In nessun caso però potrà essere diminuito lo stipendio spettante al giorno dell'attuazione della legge, conservandosi la differenza come assegno personale, fino a quando questa cessi per la promozione di grado o passaggio di categoria.

Al primo comma di questo articolo 21 l'onorevole Falcioni propone il seguente emendamento:

Dopo le parole « tabella organica annessa alla presente legge » aggiungere: « tenuto conto dei vantaggi già conseguiti in virtù dell'articolo 16 della legge 2 luglio 1903 ».

L'onorevole Falcioni ha facoltà di parlare.

FALCIONI. Se l'onorevole ministro accetta il mio emendamento, rinunzio alla parola.

BERENINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERENINI, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Falcioni, ma vorrebbe che fosse redatto in una forma più esatta, per non dar luogo ad equivoci.

L'articolo 16 della legge 2 luglio 1903 conferiva ai funzionari, i quali per tre volte

avessero ottenuto i quattro quinti dei voti, dei vantaggi di anzianità.

Ora noi crediamo che sia giusto, il desiderio, espresso dai cancellieri e portato qui dall'onorevole Falcioni, e vorremmo proprio che fosse nella legge indicato in questa forma. Tra la prima parte e il primo comma dell'articolo 21 si dovrebbe dire così: « Limitatamente a questo primo scrutinio saranno rispettati, per determinare l'anzianità, i diritti acquisiti a norma dell'articolo 16 della legge 2 luglio 1903 ». Ciò perchè sia ben chiaro, che si provvede al solo momento transitorio, e non all'avvenire.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Se è limitato al primo scrutinio, lo accetto.

PRESIDENTE. Con questa aggiunta, accettata dalla Commissione e dal Governo, che diventa un secondo comma dell'articolo, metto a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22.

I funzionari, che per effetto dell'attuazione della presente legge dovessero cambiare di residenza o di funzioni, potranno, a loro domanda o d'ufficio, esser mantenuti nelle residenze attuali e nelle attuali funzioni, anche quando per l'attuazione della legge conseguano la promozione od un aumento di stipendio.

L'efficacia di questa disposizione cessa quando il funzionario ottenga, dopo l'attuazione della legge, la promozione.

(È approvato).

Art. 23.

Sarà indetto, un mese dopo l'attuazione della legge, un concorso per titoli e per esame a 500 posti di alunno fra i diurnisti ed amanuensi, senza limite di età, che prestino servizio da non meno di cinque anni nelle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno.

A parità di merito, saranno preferiti coloro, che siano stati assunti in servizio per decreto dei capi dei collegi giudiziari, o siano retribuiti con assegni fissi.

L'esame consisterà in una prova pratica di abilitazione e di idoneità e la graduatoria sarà formata in base ai risultati dell'esame, ai precedenti di servizio ed all'anzianità.

I diurnisti e gli amanuensi, che non abbiano vinto il concorso cessano immediatamente dal servizio.